

COPIA



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO : I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **21,00**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA, ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TORASSO SIMONE	SINDACO	X	
MOLLO EMILIANO	CONSIGLIERE	X	
BALBO MARISA	CONSIGLIERE	X	
BUONINCONTRI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MAUNERO ERICA	CONSIGLIERE	X	
CANE CHIARA	CONSIGLIERE	X	
ODORE BRUNO	CONSIGLIERE	X	
BERTORELLO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
GRECO STEFANO	CONSIGLIERE		X
BERTOLUSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
ROSSO GIULIANO	CONSIGLIERE		X

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CRAVERO FRANCESCA	VICE SINDACO	X	
ROSSO STEFANO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Signor **MENNELLA Dr. Ciro** Segretario Comunale .

Il Signor Dott. **TORASSO SIMONE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<p><u>Relazione Di Pubblicazione</u></p> <p>Publicata all'albo pretorio com.le dal 8/04/2017 Al 23/04/2017 Ai sensi dell'art.124 del D.L.vo 18/08/2000 n.267</p> <p>OPPOSIZIONI</p> <p>Il Segretario Comunale F.to MENNELLA Dr. Ciro</p>		<p>Inviata ai Capi-gruppo consiliari</p> <p>□</p>
---	--	---

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

**Il Responsabile del Servizio
Tributi
F.to VENTURINO Adriana**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to CORAGLIA Rag. Marisa**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che il comma 704 art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES).

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

Visti, in particolare, i commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 692 e 703 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificati dal Decreto cd "Salva Roma" del 28/02/2014.

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

Considerato che a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 di modifica al comma 677 dell'art.1 della legge 143/2013, relativo alle disposizioni in materia di TASI, per quanto attiene la determinazione delle aliquote;

Visto che la legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013, n.147:

a)al comma 639, le parole “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Richiamato l'art.1, comma 26, della legge 28/12/2015, n.208 (legge di Bilancio 2016), come modificato dall'art.1, c.42 della legge 11/12/2016, n.232 (legge di Bilancio 2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 29/04/2016 con la quale venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote IMU approvate negli anni 2014 e 2015 come di seguito:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art.13, c.8 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla L.22/12/2011 n.214 e smi	1,00 per mille (uno virgola zero zero)
Altri immobili strumentali di categoria “D”	1,00 per mille (uno virgola zero zero)
Versamento minimo d'imposta	Euro 5,00

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017, le aliquote IMU come sopra specificate;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Richiamato l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano*

il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d' intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'anno 2017 è stato fissato dall'art.5, comma 1, del D.L. del 30/12/2016 n.244 al 31/03/2017.

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ex art.49, c.1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art.3, c.1 – lett.b) del D.L. n.147/2012 convertito in L. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49, 1 comma D.Lgs.267/2000 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art.3, c.1, lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito in L. n.213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI approvare la sopra riportata narrativa, che s'intende qui richiamata, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI confermare anche per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, legge 28/12/2015, n.208 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le aliquote come di seguito:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art.13, c.8 D.L. 6/12/2011 n.201 convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n.214 e smi.	1,00 per mille (uno virgola zero zero)
Altri immobili strumentali di categoria "D"	1,00 per mille (uno virgola zero zero)
Versamento minimo d'imposta	Euro 5,00

3. DI dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.
4. DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portatefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 L. 2014/2011).
5. DI pubblicare la presente sul sito internet del comune ed all'albo pretorio dello stesso.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

E' copia conforme all, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Visto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MENNELLA Dr. Ciro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data

Data: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro
